

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI
GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI
Federazione GILDA – UNAMS della Provincia di TERAMO



e, per conoscenza

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

dgosv@postacert.istruzione.it

Al MIUR – Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma

drab@postacert.istruzione.it

Al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo
67100 L'Aquila

uspte@postacert.istruzione.it


Al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per
l'Abruzzo
Ambito territoriale provincia di Teramo – Ufficio VII
L.go San Matteo, 1
64100 Teramo

Oggetto: DIFFIDA STRAGIUDIZIALE


La Federazione GILDA degli INSEGNANTI – UNAMS, in persona del Coordinatore per la Provincia di Teramo Prof. Sergio Mancinelli, nato a 64027 Sant'Omero (TE) il 16/12/1953 ed ivi residente alla Via della Cona n. 13 (cf. MNCSR53T16I348W), firmataria del vigente CCNL di categoria, espone quanto segue.

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto 106/2009) stabilisce l’obbligo di una nuova valutazione dei rischi – e il conseguente aggiornamento del DVR – nei casi in cui si verificano: 1 -variazioni al processo

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE ITALIANA**
Sede: 64027 – Sant'Omero (TE), Via Cona n° 13, Tel/fax 0861887611, cell. 3204625491



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI
GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI
Federazione GILDA – UNAMS della Provincia di TERAMO



produttivo o all'organizzazione del lavoro, che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori; 2 - cambiamenti nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro; 3 - infortuni importanti; **4 - necessità di una maggiore sorveglianza sanitaria.**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. N° 81/2008 contenente la definizione di "Prevenzione" e ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. l) D. Lgs. cit. contenente quella di "Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi", l'obiettivo è eliminare o ridimensionare i rischi, o riconsiderare la presenza di ulteriori fattori non adeguatamente valutati in precedenza, e prevedere l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Il riferimento a "tutti i rischi" citati all'art. 15 ed all'art. 28 comma 1 del citato decreto ricomprende anche i rischi professionali esogeni alla struttura organizzativa scolastica, tra cui quello biologico da contagio CoVid-19.


Per tutte queste ragioni sussiste l'urgente ed improcastinabile necessità:

- di procedere all'adeguamento del DVR – Documento valutazione rischi anche con riferimento al rischio biologico da contagio Coronavirus COVID 19;
- di adottare tutte le precauzioni opportune e necessarie a salvaguardia e tutela dell'incolumità del corpo docente in conformità di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e succ.;
- di adempiere a tutti gli obblighi informativi e formativi a carico del datore di lavoro in materi di rischio da contagio COVID 19.

E' appena il caso di rammentare che l'art. 2087 c.c. obbliga in via generale il datore di lavoro, anche pubblico, ad adottare a seconda della particolarità del lavoro, l'esperienza, e la tecnica, tutte le misure necessarie a tutela dell'integrità psicofisica e della personalità morale del prestatore di lavoro.

Il datore di lavoro è, quindi, responsabile anche dell'omessa e inidonea vigilanza sull'applicazione delle misure di tutela, **da espletare con particolare diligenza e non potendo invocare come giustificazione le condizioni organizzative o economiche e la mancata conoscenza sull'individuazione delle misure di sicurezza.**

A partire dal momento in cui si verificano le condizioni per un nuovo esame, il



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI
GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI
Federazione GILDA – UNAMS della Provincia di TERAMO



datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per aggiornare l'analisi e il relativo documento di valutazione dei rischi, avvalendosi sempre del RSPP, del Medico Competente e del RLS(D.Lgs. 81/2008 art. 29 commi 1 e 2). L'art 29/comma 3 della legge 81/2008, prevede: *“Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”*.

* * *

Per tutte queste ragioni, la scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di prevenire, ridurre e contenere ogni rischio di contagio in quanto potenzialmente connesso all'espletamento dell'attività lavorativa del corpo docente all'interno delle sedi scolastiche

invita e diffida

codesto Dirigente Scolastico

- all'adeguamento del DVR – Documento valutazione rischi anche con riferimento al rischio biologico da contagio Coronavirus COVID 19;
- all'adozione di tutte le precauzioni opportune e necessarie a salvaguardia e tutela dell'incolumità del corpo docente in conformità di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e succ.;
- all'adempimento di tutti gli obblighi informativi e formativi a carico del datore di lavoro in materia di rischio da contagio COVID 19.

Con ogni più ampia riserva.

A disposizione per un confronto sindacale.

FEDERAZIONE DEGLI INSEGNANTI GILDA – UNAMS
Il Coordinatore Provinciale Prof. Sergio MANCINELLI

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI – UNAMS,
in persona del Coordinatore per la Provincia di Teramo Prof. Sergio Mancinelli

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE ITALIANA
Sede: 64027 – Sant'Omero (TE), Via Cona n° 13, Tel/fax 0861887611, cell. 3204625491